



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 8/2023

Mezzomerico, li 22/05/2023

OGGETTO: Temporanea modifica alla circolazione veicolare nel centro storico di Mezzomerico il giorno 28 maggio 2023, in occasione dell'evento "*Festa della Scuola Materna Mons. Giani*".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 29.06.2021

Preso atto della richiesta avanzata con dall'Amministrazione Comunale il giorno 22/05/2023, inerente il prossimo evento nominato "*Festa della Scuola Materna Mons. Giani*", che si terrà nel centro cittadino di Mezzomerico nella mattinata di domenica 28 maggio 2023, in considerazione del quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare nella località e nelle tempistiche in oggetto indicate, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione;

Considerato che per l'effettuazione di tali eventi si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e dei partecipanti tutti;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico veicolare

Il giorno 28/05/2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 11:30, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'evento "*Festa della Scuola Materna Mons. Giani*", si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare, mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nella seguenti strade cittadine:

- Via Umberto I, nel tratto compreso tra le intersezioni di questa con Via Vaprio d'Agogna e Santa Maria / Via Manzoni / Via Cavour;
- Via Manzoni, intero percorso;
- Via Cavour, intero percorso;
- Via Santa Maria, intero percorso;
- Via Chiesa, nel tratto compreso tra le intersezioni di questa con Piazza Garibaldi e Via Fermi;
- Via Fermi, nel tratto compreso tra le intersezioni di questa con Via Castello e Via Chiesa.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Umberto I in direzione del centro storico di Mezzomerico dovrà necessariamente svoltare a sinistra in Via Vaprio d'Agogna;
- Non sarà possibile accedere in Via Manzoni da Via Oleggio;
- Ad altezza della rotatoria di intersezione con Via per Marano / SP18A, non sarà possibile accedere al centro di Mezzomerico per il tramite di Via Cavour;
- Chiunque percorra Via Fermi, con provenienza da Via Marconi, potrà percorrerla solo fino a Via Castello (ed accedere a quest'ultima strada), senza poter proseguire verso Via Chiesa.

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi in uso alle FF.OO., Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco (così come qualunque mezzo di soccorso), in maniera tale da non causare disagio o pericolo per l'evento in essere.

DISPOSIZIONI

L'Area Tecnica Comunale e l'organizzatore dell'evento sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza:

1. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, da posizionarsi nei siti in precedenza indicati, ad altezza delle intersezioni;
 - DIVIETI ed OBBLIGHI DI SVOLTA come in precedenza descritti;
 - Appositi preavvisi dovranno essere posizionati in Via Chiesa (altezza civico 30) ed all'intersezione di Via Fermi con Via Marconi.
2. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
3. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
4. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.

5. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi organizzerà la manifestazione è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

Gli interessati che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, responsabile del Servizio di Polizia Locale
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente